



Roma 21/11/2011

Ufficio: DRE/MDT/CR  
Protocollo 201100008110/A.G.  
Organismi indipendenti di valutazione - OIV

Circolare n. 7843  
PER

SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Si fa seguito e riferimento alla circolare n. 7746 dell'8.7.2011, relativa all'oggetto e si comunica quanto segue.

Nella circolare federale sopra richiamata era stato evidenziato l'obbligo dell'istituzione presso gli Ordini dell'Organismo indipendente delle valutazioni delle performance per il controllo interno (OIV).

Tuttavia, successivamente, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, ha escluso l'assoggettabilità di questa Federazione al controllo di gestione della Corte dei Conti, in ragione del fatto che l'ente, nonostante abbia natura pubblica, non beneficia di alcun contributo da parte dello Stato.

La Cassazione ha argomentato la propria decisione ritenendo che poiché *“gli Ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza tra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.”*

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093  
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582  
e-mail: [posta@pec.fofi.it](mailto:posta@pec.fofi.it) – [posta@fofi.it](mailto:posta@fofi.it) - sito: [www.fofi.it](http://www.fofi.it)

La peculiarità degli Ordini individuata dalla Corte porta ad escludere tali enti anche dall'ambito applicativo del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in particolare con riferimento all'obbligo di istituire un organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), in sostituzione dei servizi di controllo interno.

Infatti, l'OIV, ai sensi dell'art. 14 del DLgs 150/2009 e come specificato dalla CIVIT, ha fra i suoi compiti principali quello di accertare la rispondenza tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti dalle amministrazioni, creando una graduatoria delle valutazioni individuali del personale secondo i criteri delle quote percentuali per l'attribuzione delle fasce di merito.

Secondo le ultime evoluzioni normative e giurisprudenziali, per quanto concerne gli Ordini, entrambi i compiti (valutazione e assegnazione secondo quote percentuali) sono stati svuotati di contenuto: infatti, secondo i giudici della Cassazione non sussiste, per assenza di finanziamenti pubblici, il presupposto per una verifica di rispondenza tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti e, in base alla normativa (art. 19 DLgs 150/2009 come modificato dal DLgs 141/2011), gli Ordini dei farmacisti per il numero notoriamente esiguo di dipendenti, non rientrano neppure nel novero degli enti che sono tenuti alla valutazione delle performance secondo i criteri di differenziazione di cui all'art. 19 del decreto 150/2009.

Conseguentemente, il Comitato Centrale di questa Federazione ha deliberato di ritenere non applicabile alla Federazione stessa la disciplina relativa all'OIV ed è stata inviata comunicazione alla CIVIT in tal senso.

Questa Federazione ritiene pertanto che non sussista più, neppure per gli Ordini, l'obbligo di istituire l'OIV.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(Dr Andrea Mandelli)